

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

**N. 08/2020 DEL 24/03/2020**

### **Indice Argomenti:**

- 1. Credito imposta affitti botteghe e negozi**
- 2. Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro**
- 3. Indennità 600 euro esercenti attività autonoma**
- 4. Cassa integrazione ordinaria e in deroga**
- 5. Sostegno settori spettacolo cinema e cultura**

Facendo seguito alle precedenti circolari di studio (nn.. 05/2020, 06/2020 e 07/2020) emanate in tema di interventi in tema di “Coronavirus”, a cui facciamo espresso richiamo e riferimento, affrontiamo adesso alcune altre agevolazioni previste dagli ultimi decreti governativi.

### **1) CREDITO IMPOSTA AFFITTI BOTTEGHE E NEGOZI**

Al fine di contenere le negative ricadute economiche delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo riconosce **ai soggetti esercenti attività d'impresa soggette a chiusura forzata un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,** ossia botteghe e negozi, mentre, attualmente (ma si spera in una correzione in sede di approvazione in legge dell'attuale decreto) resterebbero fuori dall'agevolazione i negozi dei Centri commerciali identificati con la categoria D/8, le palestre identificate con la categoria D/6 ed i cinema ed i teatri identificati con la categoria D/3.

Si noti che, allo stato dell'arte, la norma **non sembrerebbe** subordinare il riconoscimento del credito di imposta **all'effettivo pagamento** della relativa spesa da parte del locatario, anche se,

## ***STUDIO BELCASTRO***

sul piano sistematico, oggettivamente si tratterebbe di una conclusione oggettivamente non accettabile: si attendono quindi chiarimenti in merito.

Il credito di imposta **non si applica** tuttavia **alle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona individuate come essenziali e, in quanto tali, escluse dal novero delle attività sospese** (per esempio, farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari, edicole, ecc.).

**Il credito di imposta spetta ai soli soggetti esercenti l'attività di impresa e quindi non spetta agli esercenti arti e professionisti e comunque a tutti i soggetti che non esercitano attività di impresa.**

Diversamente da quello per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui al prossimo paragrafo), il credito di imposta **non necessita di disposizioni attuative e può dunque essere fruito dal soggetto beneficiario in modo “automatico”**, in presenza dei relativi presupposti, fermo restando che la sua utilizzazione è consentita esclusivamente in compensazione.

### **2) CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

Allo scopo di incentivare **la sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio da Coronavirus il Governo introduce un **credito di imposta pari al 50%** delle spese sostenute nell'anno 2020 e documentate a tale fine, fino ad un massimo di **20.000 euro** per ciascun beneficiario, qualsiasi attività questo svolga (industria, commercio, arti, professioni, ecc., a prescindere da forma giuridica, dimensioni, settore economico, ecc.).

Per sanificazione si intendono quelle attività che riguardano *“il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore”*.

**Entro il 16 aprile dovrà essere emanato il decreto attuativo** del MISE, di concerto con il MEF, per stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, tenuto conto che il suo riconoscimento ai potenziali beneficiari è comunque vincolato dal rispetto del limite di spesa per il bilancio dello Stato complessivamente fissato in 50 milioni di euro.

### **3) INDENNITÀ 600 EURO ESERCENTI ATTIVITÀ AUTONOMA**

Il Decreto “Cura Italia” riconosce **un'indennità**, non imponibile ai fini IRPEF, **pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.**

## **STUDIO BELCASTRO**

L'indennità è riconosciuta **per il solo mese di marzo 2020**, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

L'INPS, con una propria comunicazione, ha riepilogato le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà **indicazioni operative** per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell'INPS.

Le domande saranno rese disponibili, **entro la fine del mese di marzo**, una volta adeguate le procedure informatiche.

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA** attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - Assicurazione generale obbligatoria INPS, ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio dell'Inps – **artigiani, commercianti, coltivatori diretti**, mezzadri e coloni non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;

- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di **reddito di cittadinanza**.

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di **agenti e rappresentanti di commercio**, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione **Enasarco**; tuttavia, poiché il Decreto esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimen-

to contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un'interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio.

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame **i professionisti iscritti alle proprie Casse private di previdenza obbligatoria**; vi sarebbe però la volontà del Governo di **estendere** la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

#### **4) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA**

Il Decreto "Cura Italia" ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese e l'Inps ha quindi ritenuto di fornire una prima sintetica illustrazione relativa agli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Coronavirus (**Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga**), anticipando che le istruzioni operative e procedurali saranno fornite con una successiva circolare illustrativa, che sarà pubblicata una volta ottenuto il parere favorevole del Ministero: **ma di tutto questo ve ne potrà parlare meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

Possono presentare la domanda di **Cassa integrazione ordinaria**:

- Le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- Le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per isoli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Le imprese addette all'armamento ferroviario;
- Le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- Le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

## ***STUDIO BELCASTRO***

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Le aziende non devono redigere e allegare la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari e possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza CORONAVIRUS nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale, nel caso, le precedenti domande saranno annullate d'ufficio.

Ricordiamo che per la cassa integrazione ordinaria per emergenza Coronavirus, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, di contro è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

E' possibile presentare le domande entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le aziende che in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere la Cassa integrazione salariale in deroga, di cui diremo appresso.

Per quanto riguarda l'erogazione della prestazione, oltre alla modalità ordinaria, con anticipazione da parte del datore di lavoro e compensazione in UNIAMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le sopravvenute difficoltà finanziarie.

Allo scopo di assicurare un accesso più agevole alla prestazione del **Fondo di integrazione salariale (FIS)** e garantirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda potrà essere presentata, a cura del datore di lavoro, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

## ***STUDIO BELCASTRO***

La domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale, l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le sopravvenute difficoltà finanziarie.

Il Decreto Cura Italia riconosce altresì trattamenti di **Cassa integrazione in deroga** per un periodo non superiore a nove settimane e per tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti; o comunque esclusi dal campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono subordinati alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 5 dipendenti, non sono subordinati alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

La prestazione è concessa previo decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate e saranno presentate esclusivamente sui portali regionali, ovvero, delle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Sarà poi compito delle Regioni inviare il flusso all'Inps.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Inps e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".

### **5) SOSTEGNO SETTORI SPETTACOLO CINEMA E CULTURA**

Il Decreto "Cura Italia", tra le numerose misure di sostegno introdotte per contrastare questo particolare momento delicato che vive il Paese a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, ne prevede alcune rivolte ai **settori della cultura, dello spettacolo, del cinema e audiovisivo**.

Il citato Decreto contiene infatti misure di sostegno per i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, scaturite a seguito delle misure di contenimento del Coronavirus.

## ***STUDIO BELCASTRO***

A tal proposito, viene stabilito che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) sono istituiti due Fondi: uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori, appunto, dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Sarà un decreto del MiBACT a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, «tenendo conto, altresì, dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del CORONAVIRUS».

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2020**

| Numero  | Del        | Argomento  |
|---------|------------|--|
| 01/2020 | 13.01.2020 | Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)   |
| 02/2020 | 02.02.2020 | Sanzioni penali più gravi per gli evasori<br>Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento<br>Oneri detraibili solo con mezzi tracciati<br>Il versamento degli F24 con servizi telematici<br>Non prorogata la cedolare secca sui negozi<br>Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni |
| 03/2020 | 14.03.2020 | Novità in tema di Coronavirus<br>Riapertura termini Organi di controllo  |
| 04/2020 | 16.03.2020 | Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019   |
| 05/2020 | 19.03.2020 | Proroghe termini e versamenti per Coronavirus<br>Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese  |
| 06/2020 | 22.03.2020 | Chiusura attività per Coronavirus  |
| 07/2020 | 23.03.2020 | Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)  |